



**Al Senato della Repubblica**  
**11<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(Lavoro e previdenza sociale)**

marzo 2020

**OGGETTO: Disegno di Legge A. S. n. 1461 "Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare"**

**Memoria di CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità)**

CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità) si batte da tanti, troppi anni per il riconoscimento delle tutele a sostegno del Caregiver Familiare.

Questa figura risulta essere determinante per l'assistenza e per la vita di tante persone con disabilità non autosufficienti, che attraverso la scelta d'amore e la forte assunzione di responsabilità di accudirle nel proprio nucleo familiare, ne evita fra l'altro l'istituzionalizzazione, con un notevole risparmio per le casse dello Stato.

Desideriamo per l'ennesima volta richiamare l'attenzione su questa insostenibile situazione, l'onere dell'impegno gravoso che molti Caregiver Familiari subiscono da oltre 20/30/40anni, dal momento che lo Stato non prevede per essi alcuna tutela e sostegno, ricordando le battaglie civiche intraprese per ottenere una Legge Nazionale che non solo riconosca il ruolo del Caregiver Familiari, ma che ne tuteli i diritti umani fondamentali (parliamo di diritto alla salute, al lavoro, alla pensione, ad una vita sociale).

Nel 2015 CONFAD ha raccolto 40000 firme ed ha depositato una petizione su questo tema alla Commissione Europea, presentata e discussa in occasione di due audizioni, petizione attualmente aperta e che ha determinato due lettere di richiesta chiarimenti al Governo Italiano in merito all'inaccettabile assenza di tutele per i caregiver famliari, che ancora non hanno trovato una risposta seria e adeguata.

Relativamente all'esame del DDL n. 1461, riteniamo di dover sottolineare di seguito i punti che necessitano di emendamenti atti a fornire le tutele che l'attuale testo fornisce in modo decisamente inadeguato.

La figura del caregiver è esclusivamente familiare, secondo quanto già previsto nel' articolo 1 comma 255 della legge 205/2017, ovvero la persona che assiste e si prende cura di un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia



riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della citata legge 104 del 1992 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n 18, e caratterizzata inoltre dal rapporto di convivenza del caregiver familiare stesso con la persona non autosufficiente accudita.

L'attività del caregiver familiare è estremamente usurante, ed in alcun modo non ha le caratteristiche di volontariato e di gratuità, dal momento che solo le circostanze della vita lo hanno condotto a fare una scelta d'amore, ed allo stesso tempo una scelta

forzata: in altri termini, una forte assunzione di responsabilità verso la persona accudita. Inoltre, considerare che l'attività svolta possa avere caratteristiche di semplice gratuità, ne sminuisce ingiustamente la funzione, e ne preclude ogni possibile sostegno economico.

E' evidente che, qualora venisse meno l'assunzione di responsabilità da parte del caregiver familiare, si determinerebbe un enorme aggravio finanziario per lo Stato, che sarebbe costretto a provvedere con altre risorse.

L' assenza di un quadro certo di tutele per i caregiver familiari causa di fatto l' impoverimento della famiglia nonché problemi di ordine sanitario e psicologico, in spregio ai diritti umani affermati a più riprese dalla Costituzione Italiana ed alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

E' fondamentale che le risorse messe in campo per i caregiver familiari non determinino alcuna riduzione delle risorse per le persone con disabilità: si tratta di due soggetti che hanno diritti, necessità e bisogni distinti, da affrontarsi con distinte tutele economiche:

**1.TUTELE PREVIDENZIALI:** è necessario prevedere la copertura dei contributi figurativi previsti per la figura professionale OSS riferiti al periodo di accudimento svolto. Deve essere riconosciuto il diritto di accedere al prepensionamento, proporzionale agli anni svolti di caregiving, anticipato e senza penalizzazioni, al raggiungimento di 30 anni di contributi, sommando ai contributi da lavoro quelli figurativi versati dallo Stato per l'attività di caregiver familiare, sia che abbia svolto in precedenza o che stia svolgendo un'attività lavorativa, sia che non abbia mai potuto svolgere un'attività lavorativa. Il calcolo dei contributi figurativi deve essere effettuato dalla data di certificazione legge 104 per la persona accudita, per i caregiver familiari che all'entrata in vigore della Legge prestano la loro attività.

**2.SOSTEGNO ECONOMICO:** per i caregiver familiari più esposti al rischio di impoverimento che accudiscono un parente non autosufficiente in particolari condizioni (ad esempio la monogenitorialità, il carico particolarmente usurante del caregiver familiare, o l' impossibilità di conciliare l' attività lavorativa con l' attività di accudimento) deve essere riconosciuto un contributo economico simile alla retribuzione della figura professionale OSS

Per trattamento dati: [segreteria@confad.eu](mailto:segreteria@confad.eu)

Presidente: [presidente@confad.eu](mailto:presidente@confad.eu)

Pec: [coordinamentofamigliedisabili@pec.it](mailto:coordinamentofamigliedisabili@pec.it)

Phone: +39 335 58 29 766



**CONFAD**  
**Coordinamento**  
**Nazionale**  
**Famiglie con**  
**Disabilità**

3.SANITA': percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie, semplificazione burocratica delle pratiche al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, il caregiver familiare dovrà essere provvisto di un'apposita tessera di riconoscimento; inoltre è necessario prevedere la domiciliarizzazione delle visite specialistiche per il caregiver familiare

4.DIRITTO A CURARSI, AL RIPOSO ED ALLE FERIE: interventi di sollievo per garantire il diritto al riposo e di cura (malattia, visite mediche) del caregiver familiare, mediante il supporto di reti solidali, da attivarsi previo consenso dell' idoneità del servizio da parte della persona con disabilità o del suo ADS o tutore, e la copertura assicurativa a carico dello Stato con il rimborso delle spese sostenute per sopperire alla vacanza assistenziale nei periodi di malattia e di riposo o nei quali il caregiver familiare è impossibilitato ad assistere il proprio familiare

5.POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO: inclusione lavorativa o rioccupazione dei caregiver familiari favorendo e incentivando il telelavoro e il lavoro agile, conciliazione attività di assistenza e attività lavorativa, percorsi di reinserimento nel mondo lavorativo del caregiver familiare secondo le proprie competenze professionali pregresse, o valorizzando le competenze acquisite nello svolgimento dell' attività di caregiving

E' davvero il momento di dare una risposta seria e indifferibile a quella che può ben dirsi un' emergenza sociale palesemente sottovalutata. Le famiglie stanno diventando sempre più l' architrave del cosiddetto welfare informale, e quindi si rende indispensabile un intervento mirato con una legge che sia dotata di fondi adeguati, affinché non si ripeta per l' ennesima volta la situazione per la quale leggi dotate di contenuti ma prive di adeguate coperture finanziarie finiscono con l' esasperare il senso di sfiducia nelle Istituzioni; a questo proposito suggeriamo di inserire una c.d. taxa di scopo che possa rispondere a queste esigenze.

CONFAD – Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità

Per trattamento dati: [segreteria@confad.eu](mailto:segreteria@confad.eu)  
Presidente: [presidente@confad.eu](mailto:presidente@confad.eu)  
Pec: [coordinamentofamigliedisabili@pec.it](mailto:coordinamentofamigliedisabili@pec.it)  
Phone: +39 335 58 29 766

In allegato: testo di legge con modifiche proposte

TESTO DDL 1461	MODIFICHE PROPOSTE
<b>Art. 1.</b>	
(Oggetto e finalità)	
<p>1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.</p>	
<p>2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.</p>	<p>2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno e dipendenza della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, essendo facilitatore nei processi relazionali.</p>
<p>3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il caregiver familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale.</p>	<p>3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il caregiver familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale, e riportandosi alla definizione del Progetto Individuale di cui all'art. 14 Legge 8 nov. 2000 n. 328.</p>
<b>Art. 2.</b>	
(Definizione)	



<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».</p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 255. Si definisce caregiver familiare la persona convivente che a causa dello stato di bisogno assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».</p>
<b>Art. 3.</b>	
(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)	
<p>1. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 2 non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito.</p>	
<p>2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al caregiver familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare dell'assistito nella sola ipotesi in cui il caregiver familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3.</p>	
<b>Art. 4.</b>	
(Modalità di accesso)	
<p>1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:</p>	
a) atto di nomina del caregiver familiare,	a) atto di nomina del caregiver familiare,



<p>sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;</p>	<p>sottoscritto dall'assistito. Qualora l'assistito non potesse, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina e qualora non sia stata aperta un'amministrazione di sostegno od effettuata un'interdizione o inabilitazione, la volontà, riguardo alla nomina del caregiver familiare, della persona con disabilità deve essere recepita dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale con carattere di necessaria priorità nella figura del prestatore di cure che, analizzato il contesto di vita vissuta e/o il progetto disegnato in favore della persona non autosufficiente, ne abbia, fino alla data della nomina, esercitato funzione di tutela e cura.</p>
<p>b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980;</p>	<p>b) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980;</p>
<p>c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;</p>	<p>c) certificato storico di stato di famiglia, in cui si evincano gli anni di convivenza con la persona assistita e obbligo di medesimo domicilio</p>
<p>d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p>	<p>d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p>
<p>2. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).</p>	<p>2. Premessa e accertata la possibilità di rivestire contemporaneamente la qualità di amministratore di sostegno/tutore e di caregiver familiare, in qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui al comma 1, lettera a), può revocare il caregiver familiare. Qualora il Caregiver Familiare coincida con la figura del Tutore o dell' ADS saranno gli stessi a procedere con la revoca della nomina presso l'Inps e contestualmente utilizzare le modalità di cui sopra al punto 1 nomineranno un nuovo caregiver.</p>



<p>3. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui al comma 1, lettera a), può revocare il caregiver familiare.</p>	<p>3. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione: a) nel caso di revoca di cui al comma 2 b) in caso di decesso dell'assistito;</p>
<p>4. <del>Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione: a) nel caso di revoca di cui al comma b) in caso di decesso dell'assistito; c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 1, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 1, lettera b).</del></p>	
<p><b>Art. 5.</b> (Tutela previdenziale)</p>	
<p>1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, al caregiver familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.</p>	<p>1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi previsti per la figura professionale OSS riferendoli al periodo di accudimento svolto, in ragione di 4 mesi ogni anno. Il riconoscimento dei contributi figurativi dovrà decorrere dal riconoscimento alla persona con disabilità accudita dei benefici della L.104/92 e dall'erogazione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.</p>
<p>2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta fin quando non decada anche solo una delle condizioni fin qui espresse, di cui il caregiver familiare ha obbligo di tempestiva comunicazione all'Inps.</p>
	<p>3. Per le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiving familiare, che determinano</p>

	un'aspettativa di vita ridotta, è riconosciuto il diritto di accedere al prepensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di 30 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al raggiungimento di 60 anni di età e almeno 20 anni di caregiver familiare.
<b>Art. 6</b>	
(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)	
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>
<p>2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:</p>	
<p>a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;</p>	
<p>b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori</p>	<p>b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori</p>

<p>socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;</p>	<p>socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, Legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il caregiver familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;</p>
<p>c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;</p>	
<p>d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;</p>	
<p>e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito</p>	<p>e) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito</p>
<p>f) <del>sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;</del></p>	
<p>g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;</p>	
<p>h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;</p>	
<p>i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle</p>	



**CONFAD**  
**Coordinamento**  
**Nazionale**  
**Famiglie con**  
**Disabilità**

<p>problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;</p>	
<p>l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;</p>	
<p>m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;</p>	
<p>n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;</p>	
<p><del>o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.</del></p>	
<p>3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai caregiver familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.</p>	
<p>4. Le disposizioni del presente articolo sono</p>	



applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	
<b>Art. 7.</b>	
(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)	
1. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile.	
2. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.	2. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito, non ha poi nessun obbligo di comunicazione relativo al suo beneficiare della l. 104 /92 in ragione della nomina di caregiver familiare.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.	3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego e nello specifico valorizzando le competenze e le attività pregresse.
<b>Art. 8.</b>	
(Riconoscimento delle competenze)	
1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.	
<b>Art. 9.</b>	



<b>(Detrazioni per carichi di famiglia)</b>	
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».	
2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera i-septies), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
3. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.	
<b>Art. 10.</b>	
<b>(Valutazione di impatto normativo)</b>	
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.	
2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge.	2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge. Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore
<b>Art. 11</b>	
<b>(Copertura finanziaria)</b>	
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	<b>Art. 11</b> <b>(Tutela per le malattie e assicurative)</b> 1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatologie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n.1403. E' prevista



	la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del caregiver familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati o riposo, a tutela della salute del caregiver stesso.
	<b>Art. 12</b>
	(Indennità a favore dei Caregiver Familiari)
	Per i caregiver familiari che in seguito ad un riconoscimento di invalidità ex art 3 comma 3 L.104/92 hanno dovuto rinunciare all'attività lavorativa in toto o parzialmente al fine di sopperire a tutte le necessità ed i bisogni della persona assistita è riconosciuta un'indennità economica mensile previa regolare istanza Inps, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, a copertura della responsabilità assistenziale di lunga durata, ovvero contro la penalizzazione dell'esclusione e disagio sociale dovuto al rischio povertà derivato dall'impossibilità di lavorare o mantenere un lavoro a fronte della necessità della presenza in assistenza familiare; tale contributo è da determinarsi sulla base del carico assistenziale, e sarà calcolato con un importo equiparabile alla retribuzione della qualifica professionale OSS
	<b>Art. 13</b>
	(Caregiver Familiari Studenti Universitari)
	Per gli studenti universitari nominati caregiver familiari si assicurano i seguenti trattamenti: <ol style="list-style-type: none"><li>1) eliminazione del trattamento di pagamento riservato ai "fuori corso" vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;</li><li>2) il periodo di accudimento svolto in contemporanea alla frequenza del percorso di studi universitario concorre alla determinazione dei contributi figurativi, che quindi devono essere riconosciuti senza oneri dello studente;</li><li>3) assicurare la possibilità della fruizione delle lezioni a distanza</li><li>4) poter accedere ad una calendarizzazione</li></ol>



**CONFAD**  
**Coordinamento**  
**Nazionale**  
**Famiglie con**  
**Disabilità**

	personalizzata degli esami
	<b>Art. 14</b>
	(Copertura finanziaria)
	Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, incrementato con l'individuazione di un' accisa su gioco d'azzardo e tabacchi, e la riformulazione dell'8 x mille allo stato in favore della presente legge, che sarà oggetto di campagna di comunicazione e sensibilizzazione

Per trattamento dati: [segreteria@confad.eu](mailto:segreteria@confad.eu)  
Presidente: [presidente@confad.eu](mailto:presidente@confad.eu)  
Pec: [coordinamentofamigliedisabili@pec.it](mailto:coordinamentofamigliedisabili@pec.it)  
Phone: +39 335 58 29 766